

procedere a nuove elezioni, non si può in nessun modo fare che sia salvata questa prerogativa.

Ora io dico che col lasciar che si procedesse a nuove elezioni si aprirebbe la via a molti inconvenienti, e si verrebbe a porre il Governo nell'alternativa, o di nominare una persona che non crederebbe dover nominare, o di annullare l'elezione.

Il deputato Cabella diceva che sarebbe pure un inconveniente il dover scegliere più persone per formare una terna.

Credo anch'io che questo sarebbe un inconveniente, ma non tutti gl'inconvenienti sono tali da far rigettare una proposta. In molti casi è difficile evitare tutti quanti gl'inconvenienti, e si dee sempre preferire quella proposta che presenti maggiore utilità, sebbene, non disgiunta da qualche inconveniente minore, a quella che tolga alcuni inconvenienti minori, ma leda veramente il principio costituzionale.

Un esempio poi che portava il deputato Cabella, tratto dal diritto canonico, non mi era sfuggito, anzi io era appunto per allegarlo nel mio senso. Anche quando si tratta di quei benefici che richiedono istituzioni canoniche, veramente il diritto di patronato si limita ad un semplice diritto di presentazione. Allora non è questione di nomina, la nomina viene sempre dalla sfera ecclesiastica che istituisce. Dunque, anche secondo quest'esempio, quando si tratta d'una prerogativa conferita a qualsivoglia persona dal principio generale della legge, non si può ammettere che un semplice diritto di presentazione, e non mai un diritto di vera nomina.

CABELLA, relatore. Il deputato Pinelli non per altro insiste sulla sua proposta, se non perchè teme che l'articolo 13 del progetto della Commissione non salvi abbastanza la prerogativa reale.

Io veramente crederei il contrario, e mi pare d'averlo chiaramente dimostrato.

Ma se pure potesse nascere qualche dubbio, una sola parola aggiunta all'articolo lo toglierebbe. Basterebbe stabilire che il decreto reale, oltre l'approvazione delle elezioni, porterà pure l'istituzione dei giudici.

Ecco allora pienamente salva ogni prerogativa della Corona; perchè l'elezione è veramente ridotta al solo effetto di una presentazione.

Una prova che con ciò sono perfettamente guarentite le prerogative reali l'abbiamo nel decreto imperiale del 6 ottobre 1809, col quale si provvide precisamente in questo modo alla salvezza delle prerogative imperiali.

Il Codice di commercio francese aveva stabilito che i giudici del commercio fossero nominati dai notabili, senza bisogno d'altro. Nacque anche allora il dubbio che ciò potesse pregiudicare i diritti del capo dell'impero, perchè anche nella costituzione dell'impero era scritto che la giustizia emanava dall'imperatore. Come vi si provvide? Coll'articolo 7 del citato decreto 6 ottobre 1809, nel quale si stabilì che i giudici eletti dai commercianti dovessero essere istituiti per decreto reale.

Ora se Napoleone, molto tenero, come è noto, del suo potere, pur ha creduto che con tal mezzo la sua prerogativa (ed era il dispotismo!) fosse salva, io penso che si crederà egualmente salva la prerogativa reale facendo all'articolo 13 la modificazione che io propongo.

Aggiungerò ancora una riflessione.

Il deputato Pinelli vorrebbe limitare il diritto degli elettori alla semplice presentazione di una terna, perchè non fosse in verun modo intaccato il diritto che ha la Corona di nominare i giudici.

Io osservo: se la elezione dei commercianti pregiudicasse questo diritto, lo stesso pregiudizio verrebbe anche dalla presentazione della terna. Infatti la Corona dovendo scegliere il giudice nella terna presentata, la sua nomina non sarebbe più libera. E questo vincolo sarebbe anch'esso una violazione della prerogativa reale. Il rimedio proposto dal signor Pinelli non servirebbe dunque allo scopo ch'egli si propone.

PRESIDENTE. La parola sarebbe al signor Jacquemoud Giuseppe; però devo annunziare alla Camera che gli emendamenti stati proposti sono tre: io credo, prima di lasciar continuare la discussione, sia bene che la Camera li conosca. Uno è del deputato Despine, ed è un emendamento di massima, così espresso:

« Faire nommer les notables commerçants en conformité des articles 6 et 7 du projet ministériel par scrutin de liste et par les électeurs commerçants, puis faire procéder par ces électeurs à l'élection des juges en conformité des articles 8, 9 et 10 du même projet. »

Il secondo emendamento è del signor deputato Pinelli: esso è così concepito:

« I membri dei tribunali di commercio sono nominati dal Re sopra un numero triplo eletto dalla generale adunanza dei commercianti.

« L'articolo 661 del Codice di commercio è abrogato in quanto è contrario a questa disposizione. »

E finalmente il terzo emendamento è del signor deputato Colla in questi termini:

« I membri dei tribunali di commercio sono eletti dalla generale adunanza dei commercianti, ad eccezione del presidente, il quale dovrà essere giudice legale di nomina regia.

« L'articolo 661 del Codice di commercio è abrogato. »

DESPINE. Je demande la permission de réduire ma proposition aux termes les plus simples.

L'honorable rapporteur a dit que la Commission n'a fait autre chose que choisir pour notables commerçants les électeurs politiques. Le Ministère propose de donner au tribunal la nomination de ces notables.

Quant à moi, convaincu que la loi électorale est défectueuse, et que celle des communes est de beaucoup préférable pour le mode d'élection, je propose de confier la formation de cette liste des notables aux électeurs communaux.

La question étant réduite à ces termes, la Chambre peut voir à laquelle de ces trois propositions elle doit donner la priorité.

PRESIDENTE. Io proporrei alla Camera: primo che ella decidesse se intenda di appoggiare questi emendamenti dei quali ho data lettura, e successivamente, qualora alcuno di essi fosse adottato, di trasmetterlo alla Commissione perchè volesse occuparsene.

CABELLA, relatore. Domando la parola sull'ordine della discussione. Quattro sono le proposte sulle quali la Camera deve pronunziare. Cioè: prima quella della Commissione che attribuisce la elezione dei giudici ai commercianti elettori politici; 2° quella del Ministero che l'attribuisce ai soli notabili designati dai tribunali di commercio; 3° quella del deputato Despine che la darebbe ai notabili nominati dai commercianti elettori comunali; 4° finalmente quella del deputato Pinelli, che vorrebbe non un'elezione diretta dei giudici, ma la presentazione di una terna entro la quale il Re dovesse scegliere i giudici. Io crederei che la priorità dovesse darsi alla proposta della Commissione, poichè, se essa venisse adottata, ne verrebbero esclusi egualmente il progetto del Ministero e l'emendamento Despine. Se invece il progetto della Commissione fosse rigettato, allora la Camera dovrebbe sce-